

RITENUTE INPDAP/INPS (EX TESORO)¹

PERSONALE SCUOLA SUPPLENTE

L'art.24, comma 15, della legge 11 marzo 1988 n.67, **a decorrere dal 01.01.1988** ha disposto, per il personale supplente delle scuole statali di istruzione primaria, secondaria e artistica, assunto per un periodo inferiore all'anno, l'assoggettamento alle ex ritenute in Conto Entrate Tesoro già previste dalla legge 6 dicembre 1966, n.1077 per il personale supplente con nomina almeno annuale decorrente dall'inizio dell'anno scolastico.

Per effetto di tale assoggettamento, al personale con rapporto di lavoro a tempo determinato del comparto scuola (così vengono denominati i supplenti temporanei ed i supplenti annuali dopo il C.C.N.L. 4.8.1995), non più iscritto all'INPS, si applicano le disposizioni vigenti sul trattamento di quiescenza di cui al D.P.R. 29 dicembre 1973 n.1092, e successive modificazioni e/o integrazioni. Sulla retribuzione di detto personale non grava la ritenuta Opera di Previdenza. Viene però versato il contributo INPS per la disoccupazione.

Prima dell'1/1/1988 il personale, ai fini delle ritenute previdenziali, era raggruppato in tre categorie

1^ Categoria personale docente e ATA (ex non docente) con nomina a tempo indeterminato o con nomina non inferiore ad un anno intero e gli insegnanti di religione.
Detto personale era iscritto al TESORO ai fini del trattamento di quiescenza.

2^ Categoria il personale di cui alla categoria precedente poteva optare, presentando una formale richiesta entro i termini prestabiliti, a favore della iscrizione alla Previdenza Sociale (INPS).

3^ Categoria personale docente e ATA (ex non docente) con nomina a tempo determinato inferiore all'anno (sia annuale che temporanea)
Detto personale era iscritto a tutte le assicurazioni sociali INPS (ex FAP) ritenuta rimasta in vigore fino al 31/12/1987.

Qui di seguito gli schemi che riportano le date di inizio degli anni scolastici e le principali decorrenze delle ritenute in Conto Entrata Tesoro:

DECORRENZE ANNI SCOLASTICI
1° ottobre fino al 1976
20 settembre nel 1977
10 settembre dal 1978
1° settembre dal 1986

¹ Tesoro fino al 31/12/1995, INPDAP (CTPS Cassa Trattamento Pensionati Statali) dal 1/1/1996, INPS ex INPDAP dal 1/1/2012.

Principali decorrenze delle ritenute in conto Tesoro²	
dal 1.10.61	- i docenti incaricati forniti di abilitazione ³
dal 1.10.68	- i docenti con incarico a tempo indeterminato ⁴
dal 1.1.67	- il personale a.t.a. incaricato (a volte anche supplente) ⁵
dal 1.9.71	- le insegnanti di scuola materna incaricate a tempo indeterminato ⁶
dal 1.10.71	- gli insegnanti elementari incaricati a tempo indeterminato ⁷
dal 1.9.87 o dal 1.10.87	- supplenti annuali <u>riconfermati</u> dal Provveditore ⁸ per l'anno scol. 1987/88 (di solito il personale docente è stato iscritto dal 1.10.87 ed il personale a.t.a. dal 1.9.87)
dal 1.1.88	- tutti i supplenti, anche temporanei ⁹

ACADIS by DSGA Anna Bianco

² Tesoro fino al 31/12/1995, INPDAP (CTPS Cassa Trattamento Pensionati Statali) dal 1/1/1996, INPS ex INPDAP dal 1/1/2012

³ Legge n. 831 del 28.7.61

⁴ ai sensi della Legge n. 282/69; per questi docenti è facile cadere in errore, in quanto dai registri degli stipendi risultano versate le ritenute previdenziali all'I.N.P.S.. In effetti in un primo tempo così è stato, ma successivamente la Legge 282, emessa il 13.6.1969, ha stabilito che gli incarichi già conferiti per il 1968/69 fossero trasformati in incarichi a tempo indeterminato, con conseguente diritto all'iscrizione al trattamento di quiescenza statale, a patto che il servizio fosse iniziato il 1° ottobre 1968, di conseguenza l'I.N.P.S. ha rimborsato, negli anni 1970 - 1971, i contributi divenuti indebiti e gli interessati sono divenuti "di prima categoria". Le Scuole dovrebbero trovare copia della lettera relativa al rimborso nel fascicolo personale dell'interessato o in plichi a parte, perché sovente i rimborsi sono stati fatti cumulativamente per più persone

⁵ ai sensi della Legge 6 dicembre 1966, n. 1077

⁶ ai sensi della Legge 24.9.1971, n. 820

⁷ ai sensi della Legge 24.9.1971, n. 820

⁸ C.M. n. 1607 del 1°.10.87, che richiamava l'art. 1 della Legge 1077/66

⁹ Decreto Legge 13 gennaio 1988, n. 5 (G.U. n. 9 del 13.1.88)